





Disciplina successiva al Dlgs 46/2014

Dlgs 46/2014 modifiche al Dlgs 152/2006

Comunicazione della Commissione - Linee guida sulle relazioni di riferimento

ISPRA – Elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali per l'individuazione dei contenuti tecnici della relazione di riferimento – maggio 2014

Circolare Ministeriale n 22295/2014 – linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006 alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 46/2014

DM 272 dd. 13/11/2014 – Decreto recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1 , lettera V-bis, del Dlgs 152/2006

DGR 164/2015 – Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'AIA a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 46/2014

Prossima circolare ministeriale



Attività tecnicamente connessa

Ferma restando la definizione di attività connessa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo 152/2006, come chiarita al paragrafo 2 (Definizione del concetto di attività connessa) della circolare ministeriale 22295/2014, appare evidente che le attività connesse vengono attratte nel sistema autorizzatorio dell'AIA e ad esse devono essere applicate tutte le pertinenti condizioni definite dalle "BAT Conclusions" o dai Bref adottati per il settore interessato.

Qualora l'attività tecnicamente connessa sia condotta da un gestore diverso rispetto a quello già autorizzato per l'installazione IPPC principale, risulta necessario il coordinamento istruttorio delle relative autorizzazioni; pertanto le attività tecnicamente connesse e coinsediate saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell'attività IPPC principale.

Applicazione dell'istituto del riesame

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera d) del paragrafo 3 (Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico) della citata circolare ministeriale, in cui è stabilito che sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 e per le quali non è stato ancora avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo, si precisa che la ridefinizione delle scadenze sarà disposta con un unico decreto del Direttore del Servizio competente al rilascio dell'AIA nel quale saranno elencati, almeno, tutti i gestori soggetti a detta specifica norma, gli estremi del provvedimento originario e le nuove date di scadenza dell'autorizzazione. Resta comunque salva la facoltà per il Servizio competente di avviare di propria iniziativa un riesame prima delle succitate nuove date di scadenza, in relazione agli esiti delle visite ispettive di ARPA FVG che ne evidenziassero la necessità.



Garanzie finanziarie per le installazioni che svolgono gestione di rifiuti

Per le installazioni autorizzate AIA che svolgono attività di gestione di rifiuti, le garanzie finanziarie già prestate a favore dell'autorità competente devono essere prorogate, quale condizione di efficacia dell'AIA, fino alla nuova validità dell'autorizzazione prevista dal decreto del Direttore del Servizio competente, ferme restando le diverse disposizioni previste per le attività di discarica.

Il gestore deve provvedere ad adeguare la durata delle garanzie finanziarie entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'Aia dovesse scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 aprile 2015).

Relazione di riferimento

I gestori delle installazioni già autorizzate trasmettono al Servizio competente entro il 7/05/2015 la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, seguendo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 (G.U. n. 4 del 7/1/2015, Serie Generale).

I gestori delle installazioni già autorizzate che in esito alla verifica sopraccitata risultino soggetti all'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, la trasmettono al Servizio competente entro il 7/06/2016.

Per le installazioni i cui procedimenti autorizzativi sono in corso, il decreto di autorizzazione AIA stabilirà tempi e modalità relativi agli adempimenti connessi al Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

Qualora modifiche dell'installazione autorizzata siano rilevanti ai fini degli obblighi connessi alla Relazione di riferimento, il gestore, unitamente alla documentazione relativa alla modifica, trasmette al Servizio competente gli esiti negativi della procedura di verifica o la Relazione di riferimento o l'aggiornamento della Relazione di riferimento.



Temi trattati dalla prossima circolare Ministeriale

1. Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2014
2. Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti all'attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue
3. Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
4. Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare
5. Ulteriori chiarimenti sull'attività di autodemolizione
6. Produzione di prodotti chimici
7. Trattamento di scorie e ceneri
8. Effetti del DM 15 gennaio 2014 sulle AIA vigenti
9. Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari



Temi trattati dalla prossima circolare Ministeriale

10. Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coinceimento
11. Chiarimenti in merito agli accumuli temporanei di rifiuti
12. Chiarimenti in merito al trattamento fisico – chimico dei rifiuti
13. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento



Prossima circolare Ministeriale - Gli ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento

Poichè i termini stabiliti nel DM 272/2014 per produrre lo screening e la relazione di riferimento sono riferiti alle installazioni sottoposte ad AIA statale, fornisce suggerimenti alle autorità competenti in merito a:

- a) Termine entro il quale produrre lo screening
- b) Termine entro il quale produrre la relazione di riferimento
- c) Precisa che per i procedimenti in corso la presentazione della relazione di riferimento, qualora necessaria, può essere prodotta non prima di 12 mesi dalla pubblicazione del DM 272/2014
- d) Precisa che la mancanza della relazione di riferimento o la sua lacuna determina una richiesta di integrazione che non giustifica la sospensione dell'attività istruttoria per il rilascio o il riesame dell'AIA



Prossima circolare Ministeriale - Gli ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento

Precisa che le “sostanze pericolose” oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v-octies, del D.Lgs. 152/06, e poi individuate quali “pertinenti” ai sensi dell’allegato 1, punto 1, del DM 272/2014.

Tale definizione di “sostanze pericolose”, del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, e in particolare all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, e non è pertanto applicabile ai rifiuti. Gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento.

Analogamente pollina e liquame liquido suino, che non sono sostanze pericolose ai sensi del regolamento Reach e gli obblighi connessi alla relazione di riferimento per gli allevamenti intensivi vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito.

Infine precisa che la relazione di riferimento validata può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli sulle acque sotterranee e sul sottosuolo (art. 29 sexies comma 6 bis)



Normativa – Linee guida - Indicazioni

Direttiva 2010/75/UE – 24/11/2010

Considerando 24 e 25

Art. 3 (definizioni), c. 19

Art. 12 (domande di autorizzazione), commi 2, 3 e 4

Dlgs 46/2014 modifiche al Dlgs 152/2006

Art. 5 (definizioni), c. 1 lett. v-bis),

Art. 29 ter (domanda di autorizzazione integrata ambientale), c. 1 lett. m)

Art. 29 sexies (autorizzazione integrata ambientale), c. 9 quinquies lettere a), c) ed e), C. 9 sexies

Comunicazione della Commissione - Linee guida 6/5/2014

ISPRA – Elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali per l'individuazione dei contenuti tecnici della relazione di riferimento – maggio 2014

DM 272 dd. 13/11/2014 – Decreto recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1 , lettera V-bis, del Dlgs 152/2006



Obblighi

Sono obbligati i gestori degli impianti indicati nell'Allegato XII alla parte II del Dlgs 152/2006 (AIA statale - fonte art. 3, c. 1, DM 272/2014).

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW.
3. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
4. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie annue

I gestori **delle altre tipologie di impianto** sono obbligati a presentare lo screening (fonte art. 3, c. 2, DM 272/2014).



La relazione di riferimento

A cosa serve

La relazione fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività. Deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di determinate sostanze pericolose. Individua quello che potremo definire “livello di riferimento”

E' nell'interesse del gestore garantire che lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee descritto nella relazione di riferimento sia sufficientemente dettagliato, poiché tali informazioni verranno utilizzate per determinare la contaminazione imputabile all'esercizio dell'installazione interessata dal momento in cui è stato stabilito il livello di riferimento.



Screening (allegato 1 DM 272/2014 e Linee guida europee)

1. Elencare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
2. Verificare se tra le sostanze di cui al punto precedente vi sono alcune che corrispondono all'indicazione di pericolo elencata nella tabella 2 dell'allegato 1 al DM 272/2014
3. Per ciascuna delle sostanze individuate ai sensi del precedente punto 2 indicare:
 - La quantità di ciascuna sostanza trattata/prodotta/rilasciata in un anno
 - Le modalità di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno dell'installazione
 - I punti in cui vi è rischio di rilascio
 - Le misure adottate per impedire concretamente la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (per gli impianti esistenti)

Se le soglie sono superate, la fase delicata è rappresentata dalla valutazione, che spetta al gestore, della possibilità di contaminazione.

Gli esiti dello screening vanno presentati all'autorità competente.